



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR. 8 DEL 22/03/2021

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021: RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2021 ALLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DEL PERMANERE DELL'EMERGENZA COVID 19

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo, convocato per le ore 20,30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI	LUCIO	P
BREX	LUCA	P
PIETRI	DANIELE	P
BARBIERI	VALERIA	P
CAIAZZO	EMANUELA	P
VECCHI	VALENTINA	P
BARALDI	LARA	P
BEDOGNI	GIULIO	P
LOSI	GIANFRANCO	P
MORINI	SIMONE	P
IEMMI	SIMONE	P
FACCI	LIA	P
PALADINO	GIAN CARLO	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessori Esterni:

MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale DE NICOLA MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

, ,



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria	Ufficio Tributi

Proposta Nr. 19434

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021: RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2021 ALLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DEL PERMANERE DELL'EMERGENZA COVID 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata discussa e approvata nel corso della seduta di Consiglio comunale del 22 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, Lucio Malavasi;

Dato atto che si propone di trattare i punti dell'odg odierno, dall' 8 al 15 compreso, in maniera unitaria poiché tutti attinenti al Bilancio di Previsione 2021-2023 per passare poi, conclusasi la discussione con le dichiarazioni di voto, alla votazione separata di ciascun singolo punto;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale muove obiezioni alla proposta formulata dal Sindaco;

Sentiti, pertanto, gli interventi dei Consiglieri Comunali che si allegano (Allegato "I") al solo originale della deliberazione n. 14 assunta in data odierna avente a oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati";

Si dà atto che, alle **ore 22.08, su richiesta del Capogruppo consiliare** della Lista Civica "Democrazia Diretta", **Simone Morini, il Sindaco sospende la seduta del Consiglio Comunale;**

Si dà atto che, alle **ore 22.18, il Sindaco riprende i lavori della seduta del Consiglio Comunale;**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

* il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato*

si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che la legge 28/12/2001 n. 448 all'art. 27 comma 8 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 per gli enti locali;

Visto il Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/7/2014 e successive modificazioni;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/7/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria covid 19 riduzioni alle utenze domestiche tari con determinati redditi isee;

Valutata la volontà di agevolare anche per l'anno 2021 la categoria delle utenze domestiche con due casistiche di riduzione che tengano conto della particolare situazione di disagio economico che sta colpendo le famiglie a causa del permanere dell'emergenza sanitaria oltre che a causa dell'attuale congiuntura sfavorevole;

STIMATO in € 3.500,00 il minor gettito derivante dalle scontistiche di cui all'oggetto;

VISTI inoltre:

- l'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha istituito un Fondo di 3.500 milioni di euro a sostegno delle funzioni fondamentali degli Enti Locali di cui 3.000 milioni di euro in favore dei comuni e 500 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;
- l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha incrementato la dotazione del fondo previsto dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
- l'art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) che prevede che *“le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

RITENUTO di finanziare le scontistiche TARI mediante la quota di risorse vincolate presunte determinato dal fondo soprarichiamato;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente alla parte del dispositivo relativa alla variazione di bilancio, e contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO inoltre il parere del revisore unico ai sensi dell'art. 239 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000

DATO ATTO che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede per appello nominale, effettuato dal Segretario Comunale, dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene di seguito riportato in forma sintetica mentre il voto espresso da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto "Esito delle votazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

Con votazione, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente esito:

Astenuti : 1 (uno - Gian Carlo Paladino)
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 12 (dodici)

DELIBERA

1) di confermare per il solo anno 2021 per le utenze domestiche i seguenti tipi di riduzione:

A favore delle utenze domestiche **RESIDENTI** con i seguenti limiti di reddito ISEE:

- * riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 8.265,00
- * riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico aventi un valore isee ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro;

L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/09/2021, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista all'art. 9 comma 1 lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/7/2014 e successive modificazioni;

2. di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

3. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Inoltre, con separata e successiva votazione espressa per appello nominale dal seguente esito:

Astenuti : 1 (uno - Gian Carlo Paladino)

Contrari: 0 (zero)

Favorevoli: 12 (dodici)

Il Consiglio Comunale

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 19434

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021: RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2021 ALLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DEL PERMANERE DELL'EMERGENZA COVID 19

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 22-03-2021

Il Responsabile del Settore
F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 22-03-2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to PAOLA MUSSINI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lucio Malvasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio a partire dal giorno 25-03-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 25-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il giorno 04-04-2021

Rio Saliceto, li 04-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
